

CONVENZIONE EX ART. 56 CODICE DEL TERZO SETTORE

L'anno 2019 addì _____ del mese di _____,

presso la sede amministrativa della ATS-ASSL di Sanluri in via G. Ungaretti, n° 9 a

Sanluri,

TRA

L'ATS-ASSL di Sanluri, con sede legale a Sanluri, via Giuseppe Ungaretti, n° 9,

nella persona della D.ssa Maria Maddalena Giua, Direttore ad interim della ASSL di

Sanluri,

E

l'Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la Solidarietà Sanluri - C.F.

91023820920 - di seguito ANTEAS Sanluri, iscritta nel registro del volontariato al n°

2374, con sede legale in Sanluri nella via Roma n° 51, rappresentata dal Presidente

D.ssa Maria Giovanna Pitzus, nata a Paulilatino il 23.09.1950;

premesse

l'Associazione Anteas Sanluri svolge, in regime di convenzione, attività di

accoglienza, supporto e orientamento agli utenti del Poliambulatorio di Sanluri nella

fruizione dei servizi erogati dalla struttura. Il rapporto convenzionale, formalmente

scaduto alla data del 31 marzo corrente anno, è di fatto proseguito, prosegue tuttora

ed è interesse della ASSL di Sanluri continuare a fruire del servizio all'utenza offerto

dall'Associazione attraverso il rinnovo del rapporto secondo la regolamentazione di

seguito esposta.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto –

La ASSL di Sanluri si avvale dell'Associazione ANTEAS Sanluri nella prestazione

delle seguenti attività: prima accoglienza, supporto, orientamento e guida degli utenti

fruttori dei servizi offerti dal Poliambulatorio di Guspini,

Articolo 2 – Finalità

La **ASSL di Sanluri** attraverso l'attività in convenzione intende: agevolare l'utenza, ed in particolare le fasce più deboli, quali anziani e disabili, nell'accesso alle prestazioni sanitarie e nel disbrigo delle collegate incombenze di tipo amministrativo; fornire loro ausilio nell'uso delle apparecchiature che dispensano i numeri per regolare l'ordine di accesso agli sportelli e di quelle per il pagamento automatizzato del ticket. Il personale dell'Associazione convenzionata dà informazione all'utente circa gli orari della prestazione da fruire, nonché della dislocazione dell'ambulatorio o ufficio di interesse.

Articolo 3 – Modalità della prestazione -

ANTEAS Sanluri assicura la costante presenza di propri volontari negli appositi spazi destinati alla prima accoglienza nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 dei giorni dal lunedì al giovedì. Detti orari possono eventualmente essere modificati in accordo con il Direttore del distretto per la migliore funzionalità della struttura. Nello svolgimento dell'attività i volontari devono essere muniti di divisa provvista del logo dell'Associazione e di cartellino personale di riconoscimento. In prossimità degli spazi dedicati all'attività convenzionata dovrà essere collocata cartellonistica atta al riconoscimento da parte dell'utenza delle funzioni demandate al personale volontario. L'Associazione è tenuta a garantire il rispetto della libertà, della dignità personale, della riservatezza degli utenti e ad osservare le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).e nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (UE- 2016/679). Alla ASSL è fornito dall'Associazione elenco nominativo

con le generalità dei volontari impiegati nell'espletamento dei compiti oggetto della presente convenzione.

Articolo 4 – Decorrenza, durata

Il presente contratto decorre dal 01 aprile 2019 e ha termine il 31 marzo 2020. Su accordo delle parti è ammessa la proroga da formalizzare con provvedimento della ASSSL. Ciascuna delle parti può chiederne la risoluzione anticipata dandone comunicazione scritta almeno trenta giorni prima.

Articolo 5 – Verifiche e controlli

Il Direttore del distretto, con modalità ritenute idonee, non escluse rilevazioni circa il soddisfacimento dell'utenza, provvede a verificare quantità e qualità delle prestazioni rese.

Articolo 6 – Assicurazione obbligatoria

ANTEAS Sanluri è l'unica e la sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività convenzionata ed è tenuta ad assicurare i volontari contro il rischio infortunio e malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle polizze deve essere fornita alla ASSSL. Gli oneri economici scaturenti da dette coperture assicurative fanno carico alla ASSSL che provvede al rimborso a termini di quanto stabilito nel successivo articolo 8.

Articolo 7 – Sicurezza

La tutela dei volontari disciplinata dall'art.3, comma 12 bis, del D.Lgs 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione di volontariato che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa.

La ASSL è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Articolo 8 – Rimborsi

La ASSL si impegna a rimborsare all'Associazione le spese affrontate e i costi sostenuti, opportunamente documentati. L'ammontare massimo del rimborso annuo concedibile è stabilito in € 1.500,00; la richiesta di rimborso e il relativo pagamento avviene con cadenza semestrale.

Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spesa per la quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della presente convenzione; quota determinata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Presidente dell'Associazione:

- premio polizze assicurazione obbligatoria di cui al precedente articolo 6
- divise, vestiario e quant'altro riferibile all'equipaggiamento del volontario per un importo massimo annuale di € 500,00
- fitto locali sede dell'Associazione con il limite di € 700,00 per anno
- materiale cancelleria, cartellonistica, stampa tesserini riconoscimento e simili spese, per un massimo anno di € 100,00.

Articolo 7 – Foro competente -

Le parti concordano che per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto il foro competente è quello di Cagliari.

Articolo 8 – Norme di rinvio -

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti convengono di fare riferimento alle norme di legge disciplinanti la materia.

Il Presidente Anteas Sanluri D.ssa Maria Giovanna Pitzus

Il Direttore ad interim ASSL di Sanluri D.ssa Maria Maddalena Giua
